COMUNE DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA

REP. N. 127

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO SITO IN VIA COLLEGIO – EX G. DI BONO. 1° STRALCIO.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di aprile nella Residenza Municipale di Tusa, avanti a me Dr.ssa Testagrossa Anna Angela Segretario del Comune di Tusa, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

da una parte, la Sig.ra Levanto ing. Giuseppa, nata Tusa il 25.7.1969, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tusa, codice fiscale 85000610833 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

dall'altra il Sig. Nicolosi Domenico nato a Paternò il 17.9.1975 ed ivi residente in Via Murano n. 37, C.F. NCL DNC 75P17 G371K nella qualità di legale Rappresentante dell'impresa Tecnoteam Costruzioni s.r.l. con sede in Paternò Via Murano n. 37, P.I. 04082670870, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario comunale sono personalmente certo.

PREMESSO

Che con delibera di G.C. n. 65 del 27.05.2011, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione totale edificio sito in Via Collegio – ex G. di Bono – I° stralcio per l'importo complessivo di € 200.000,00.

Che con delibera di G.C. n. 66 del 27.05.2011, veniva assunto l'impegno al cofinanziamento per la somma di € 40.000,00 pari al 20 % dell'importo complessivo del progetto.

Che con nota prot. n. 7561 FRM 235/13 dell'8.05.2013, acquisita al protocollo del Comune di Tusa al n. 4098 del 09.05.2013, dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Azienda Regionale Foreste Demaniali – Servizio I° Intervento Settore Forestale, è stato notificato a questo Ente il D.D.G. n. 152 del 25.03.2013, con il quale è stato finanziato il progetto in questione, per l'importo di € 200.000,00 di cui il 20%, pari € 40.000,00, quale quota di cofinanziamento, a carico del Comune.

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 140 del 02.07.2013 veniva scelto il sistema di affidamento dei lavori e approvato il relativo avviso per la selezione della procedura negoziata;

Che l'avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet del Comune e all'albo pretorio dal 03.07.2013 al 12.07.2013;

Che entro il termine del 12.07.2013 sono pervenute n. 32 manifestazioni di interesse;

Che nella giornata del 12.07.2013 ha avuto luogo il sorteggio pubblico per la individuazione dei quindici concorrenti da invitare alla procedura negoziata di che trattasi;

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 15.07.2013 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., approvato lo schema della lettera di invito per l'affidamento dei lavori di che trattasi e l'elenco delle ditte estratte da invitare;

CHE con lettere del 18.07.2013 le quindici imprese sorteggiate sono state invitate a produrre offerta entro il 30.7.2013;

Che le operazioni di gara iniziate il 30.07.2013 sono state completate nella stessa giornata, giusto verbale da cui risulta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa Tecnoteam Costruzioni con sede in Paternò, che ha offerto il ribasso del 30,3024% sull'importo a b.a. pari ad € 153.945,78 e quindi per l'importo di € 107.296,51 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.292,60;

Che con determina dirigenziale n. 200 del 18.10.2013 è stato approvato il verbale di gara, l'aggiudicazione provvisoria e disposta l'aggiudicazione definitiva alla predetta Ditta.

Che in data 21.10.2013 si sono concluse le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, come da comunicazione agli atti.

Che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 22.11.2013, come risulta d dichiarazione del responsabile del procedimento.

Che l'esito della procedura di affidamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 28.10.2013 al 12.11.2013.

PREMESSO QUANTO SOPRA

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

che è parte integrante e sostanziale del presente contratto le stessi parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Generalità

La Sig.ra Levanto Ing. Giuseppa, nata Tusa il 25.7.1969, per conto del Comune intestato, nel seguito denominato "stazione appaltante" nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa Tecnoteam Costruzioni, con sede in Paternò (CT), che accetta, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione totale edificio sito in Via Collegio – ex G. di Bono. 1° Stralcio. Il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per la stazione appaltante solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata dal Sig. Nicolosi Domenico, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, meglio descritti all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto. Forma parte integrante del presente contratto, anche se non allegato, il capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato, approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145. Per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori saranno applicate le norme del regolamento statale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, se non diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale direttore tecnico il Sig. Nicolosi Domenico nato a Paternò il 17.9.1975 ed ivi residente in Via Murano n. 37, C.F. NCL DNC 75P17 G371K.

Art. 2 – Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106, comma 1, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come da verbale di cui all'art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010 sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore, conservato agli atti dell'ufficio tecnico.

Art. 2 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di € 107.296,51 (centosettemiladuecentonovantasei/51), da assoggettarsi ad I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad € 6.292,60 (seimiladuecentonovantadue/60), per l'importo complessivo di € 113.589,11.

Art. 3 – Consegna lavori

La consegna dei lavori all'impresa appaltatrice verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Art. 4 – Inizio dei lavori – penale per il ritardo

L'appaltatore darà inizio ai lavori non oltre 15 giorni dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 160,00, come previsto all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto. Se il ritardo dovesse superare i quaranta giorni dalla data di consegna, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Art. 5 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in mesi 12 (dodici) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilita nella misura di € 160,00 per ogni giorno di ritardo, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 – Programma dei lavori – Ordine dei lavori

Entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori con le modalità previste all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 – Sospensioni e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. La sospensione e la ripresa dei lavori è disciplinata dall'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, come previsto all'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso le sospensioni, le proroghe dei lavori nonché le riprese dovranno avvenire mediante appositi verbali redatti con adeguata motivazione a cura

della direzione lavori, controfirmati dall'appaltatore e inviati al responsabile del procedimento.

Art. 8 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

8.1. Garanzia fideiussoria del 40,9072%

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 ha costituito una garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata dalla Finanziaria Romana n. 06/01/21/2578717 emessa dall'Agenzia di Roma in data 19.12.2013 per l'importo di € 23.240,00 (ventitremiladuecentoquaranta/00) pari al 50% della cauzione definitiva richiesta essendo la ditta in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Tale polizza forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del raggiungimento del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e dall'art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, ha costituito una garanzia mediante stipula di polizza emessa dalla Elba Assicurazioni - Agenzia FENICE SRL di Paternò, n. 538946 del 18.12.2013 che tiene indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore per la somma di € 113.589,11 che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), che forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.

8.3. Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del DPR 207/2010, sarà disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria, da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. L'appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza

amministrativa riguardante l'appalto stesso. Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Art .9 - Clausole di autotutela

La Ditta , in sede di partecipazione alla gara, ha reso le dichiarazioni di obbligo di cui al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12.7.2005 e della circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Ass.to LL.PP. La stazione appaltante si riserva le facoltà di cui ai punti 1) e 2) di cui alla citata circolare 593/06. Il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 10 – Pagamenti in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (ventimila/00), entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, come previsto dall'art. 27 dello schema di contratto di appalto. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del

certificato di pagamento, previo accertamento della regolarità contributiva e secondo quanto stabilito nella circolare INPS n. 54/12 del 13.4.2012.

Art. 11 – Conto finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione, come previsto all'art. 27 dello schema di contratto d'appalto. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza. Trova applicazione quanto previsto all'art. 201 del regolamento n. 207/2010.

Art. 12 – Pagamenti a saldo

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, è pagata entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, disposto previa garanzia fideiussoria. Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del c.c.

Art. 13 – Trattenute sui certificati di pagamento a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori

Sull'importo netto progressivo dei lavori, sarà operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 14 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti all'art. 30 dello schema di contratto d'appalto.

Art. 15 – Modalità e termini per il collaudo.

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 16 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili a cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 20 per cento. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 12 dello schema di contratto.

Art. 17- Divieti e obblighi

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata inoltre qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per i tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, come previsto all'art. 55 del capitolato.

Art. 18 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso la Segreteria di questo Ente sita in via Alesina n.36, ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari che amministrativi inerenti il presente appalto.

La stazione appaltante rende noto:

che il CIG assegnato è il seguente: 5107947.

che il CUP assegnato al progetto è il seguente: I33G13000000002.

Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa verranno effettuati sul seguente c.c.b., dedicato alle commesse pubbliche, come da comunicazione agli atti:

- IBAN: IT 37H0301916903000006000919, acceso presso Credito Siciliano Sede di Catania;

Che la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Nicolosi Domenico nato a Paternò il 17.9

.1975 e residente in Paternò Via Murano n. 37, C.F. NCL DNC 75P17 G371K.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto alla stazione appaltante ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati comunicati.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 19 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 20 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potranno insorgere durante l'esecuzione dei lavori, qualora non definite in via amministrativa, sono deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con esclusione della competenza arbitrale, come previsto nella lettera d'invito.

Art. 21 – Discordanze negli elaborati allegati al contratto

Qualora un allegato al contratto dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente

capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – capitolato generale d'appalto;

Allegato B – capitolato speciale d'appalto con allegato schema di contratto;

Allegato C – elaborati grafici progettuali e relazioni;

A*llegato D* – elenco dei prezzi unitari;

Allegato E – piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;

Allegato F – cronoprogramma dei lavori;

Allegato G – le polizze di garanzia;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

I documenti elencati alle lettere B e D, firmati dalle parti e da me ufficiale rogante, si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i documenti di cui alle lettere A, C, E, F, G, che, controfirmati dai contraenti, vengono conservati dalla stazione appaltante.

Art. 23 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Art. 24 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore, ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., verificato idoneo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 25 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 26 – Norme finali

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente, che viene consegnato in copia e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto.

Richiesto io Segretario, ufficiale rogante, ho dato lettura di questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su 18 pagine a video, dichiarato dalle parti conforme alla loro volontà, previa rinuncia alla

lettura degli allegati, per averne in precedenza preso cognizione, viene dagli

stessi approvato e sottoscritto, unitamente agli allegati, e da a me segretario

rogante, anche con firma digitale. Il presente contratto viene regolarizzato ai

fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero 116 contrassegni

telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica

del presente contratto (n. 4) ed allegati (n. 104 sul capitolato speciale d'appalto

e schema di contratto e n. 8 sull'elenco prezzi), conservata agli atti

dell'Ufficio e con imposta di bollo per registrazione con procedura telematica

assolta, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico

Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: F.to Levanto Giuseppa

PER L'IMPRESA: F.to Nicolosi Domenico n.q.

IL SEGRETARIO COMUNALE: F.to Testagrossa Anna Angela

18